



LEGGE 14 luglio, n. 26. (1)

**Legge per la disciplina della campagna elettorale.**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta delli 14 luglio 1959:*

**TITOLO I.**

Propaganda a mezzo di manifesti, stampati, giornali murali, figure rappresentative del pensiero ed altro.

**Art. 1.**

La campagna elettorale è aperta il trentesimo giorno precedente quello della votazione.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali a norma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1959, n. 36, sino al trentesimo giorno precedente quello della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale, di cui agli articoli che seguono.

**Art. 2.**

Dalla data di apertura della campagna elettorale, di cui al primo comma dell'articolo precedente, l'affissione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative del pensiero e di manifesti di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati nel territorio delle singole circoscrizioni parrocchiali, e con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

**Art. 3.**

La Commissione elettorale di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1958, n. 36, entro il ventesimo giorno successivo a quello di convocazione dei comizi elettorali, è tenuta a stabilire, in ogni circoscrizione parrocchiale, speciali spazi da destinare, mediante distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altro, delle figure o immagini rappresentative del pensiero e dei manifesti di propaganda elettorale, curando i distribuirli fra le varie località nella seguente maniera:

Parrocchia Pieve:

Città n. 5, - Castellaro n. 1, - Casole n. 1, - Canepa n. 1, - Cà Berlone n. 1, - Santa Mustiola n. 1, - Montalbo n. 1, - Murata n. 1.

Parrocchia Borgo Maggiore:

Borgo Maggiore n. 2, - Valdragone di Sopra n. 1, - Valdragone di sotto n. 1, - Cà Melone n. 1, - Cailungo di Sopra n. 1, - Cailungo di Sotto n. 1, - Ventoso n. 1.

Parrocchia Serravalle:

Serravalle n. 2, - Dogana n. 2, - Falciano n. 1, - Cinque Vie n. 1, - Ponte Mellini n. 1, - Cà Ragni n. 1, - Lesignano n. 1, - Le Tane n. 1.

Parrocchia Domagnano:

Domagnano n. 1, - Piandavello n. 1, - Cà Giannino n. 1, - La Fiorina n. 1, - Torraccia n.1, - Spaccio Giannoni n.1.

Parrocchia Fiorentino:

Fiorentino n. 1, - Crociale di Fiorentino n. 1, - Capanne n. 1, - Pianacci n. 1.

Parrocchia Faetano:

Faetano n. 1, - Monte Pulito n. 1, - Corianino n. 1, - Calligaria n. 1, - Cà Chiavello n. 1.

Parrocchia Montegiardino:

Montegiardino n. 1, - Cerbaiola n. 1.

Parrocchia Chiesanuova:

Chiesanuova n. 1, - Caladino n. 1, - Poggio Casalino n. 1, - Galavotto n. 1, - Teglio n. 1, - Poggio Chiesanuova n. 1, - Confine n. 1, - Molarini n. 1.

Parrocchia Acquaviva:

Acquaviva n. 1, - Gualdicciolo n. 1, - La Serra n. 1.

Parrocchia San Giovanni:

San Giovanni n. 1, - Cà Rigo n.1.

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure necessarie, questo potrà essere distribuito in due o piu' spazi il piu' possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del disposto del comma precedente.

**Art. 4.**

La Commissione elettorale, dopo aver ammesse le liste dei candidati in seguito all'esame previsto dall'art. 15 della legge 23 dicembre 1958, n.36, e, comunque non oltre il trentatreesimo giorno precedente a quello della votazione, provvede a delimitare gli spazi di cui all'articolo precedente in modo che in ognuno di essi possa essere assegnata ad ogni lista ammessa una superficie di metri 1,50 di altezza per metri 1 di base.

Entro lo stesso termine la Commissione medesima ripartisce gli spazi anzidetti ed assegna alle liste ammesse le superfici nelle dimensioni previste al comma precedente in ognuno degli spazi stabiliti, seguendo l'ordine di presentazione delle liste ammesse, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.

L'assegnazione delle superfici alle liste viene notificata entro le 24 ore successive ai delegati di cui al quarto comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1958, n. 36.

Nel caso in cui la Commissione elettorale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al precedente articolo, si sostituisce ad essa il Segretario agli Interni.

### **Art. 5.**

La lista assegnataria e quindi i partiti o gruppi politici, ai quali la lista medesima appartiene, possono affiggere stampati, giornali murali od altro, figure o immagini rappresentative del pensiero e manifesti di propaganda elettorale nelle superfici assegnate ad ogni singola lista ammessa.

Ugualmente possono usufruire di dette superfici i candidati della lista assegnataria, altri partiti o gruppi politici od autorità o privati cittadini, purchè siano autorizzati dai delegati di cui al quarto comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1958, n. 36.

L'autorizzazione anzidetta, per essere valida, deve essere rilasciata per iscritto o sottoscritta dal delegato effettivo o supplente della lista assegnataria, deve precisare esattamente il candidato della lista, il partito, o gruppo politico e l'autorità o il privato cittadino autorizzato ad effettuare l'affissione negli spazi della lista assegnataria, deve indicare il giorno o i giorni in cui le affissioni autorizzate verranno eseguite, e deve essere depositata, in duplice esemplare, almeno 24 ore prima dell'affissione, presso l'Ufficio Elettorale di Stato, che ne restituisce un esemplare al depositante, vistato per ricevuta.

Sono, tuttavia, vietati gli scambi di superficie tra liste concorrenti o i partiti o gruppi politici ai quali appartengono le liste stesse.

### **Art. 6.**

E' vietata l'esposizione o l'affissione di stampati, giornali murali od altro, di figure o immagini rappresentative del pensiero e di manifesti di propaganda elettorale su mezzi mobili, nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sulle finestre, anche all'interno delle invetriate, in modo che siano visibili da un luogo pubblico o aperto al pubblico, o su palloni o aerostati ancorati al suolo, o comunque fuori degli spazi assegnati a ciascuna lista a norma dell'art. 4.

Tra gli stampati, giornali murali od altro e manifesti sottoposti alla disciplina della presente legge si intendono anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale, quelli che riguardano le elezioni anche indirettamente, nonchè quelli di organizzazioni a carattere sindacale od altro, recanti scritte che possono riguardare in qualsiasi modo argomenti influenti sulla libera determinazione dell'elettore.

#### **Art. 7.**

Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, pietre di confine, pietre miliari, palizzate, recinzioni, palloni frenati, alberi, pali, inferiate, mezzi mobili e attrezzature di qualsiasi specie.

E' vietata l'esposizione di tabelloni recanti didascalie e immagini figurative inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale.

### **TITOLO II.**

Propaganda mediante mezzi luminosi, striscioni o drappi.

#### **Art. 8.**

La propaganda luminosa e quella mediante striscioni o drappi sono consentite soltanto ai partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, in ragione di una insegna luminosa e di uno striscione o drappo, per ogni lista ammessa, in ciascuna circoscrizione parrocchiale.

#### **Art. 9.**

Per procedere alla esposizione delle insegne luminose e degli striscioni o drappi, i delegati di cui al quarto comma dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1958, n. 36, almeno tre giorni prima della esposizione, devono presentare al Segretario agli Interni un elenco in duplice copia delle località prescelte nelle singole circoscrizioni parrocchiali per l'installazione della insegna luminosa e dello striscione o drappo, che spetta alla lista in ognuna delle circoscrizioni medesime, ed ottenere l'approvazione da parte del Segretario agli Interni, mediante la restituzione, nelle 24 ore successive, di un esemplare dell'elenco vistato.

Il Segretario agli Interni può negare l'autorizzazione alla installazione delle insegne luminose o degli striscioni o drappi nelle località prescelte o nel caso in cui le stesse località siano state richieste in precedenza da delegati di altre liste, o per ragioni di visibilità o panoramiche o per ragioni inerenti al carattere sacro delle località o degli edifici.

Nella ipotesi di cui al comma precedente i richiedenti sono invitati, a mezzo di cursore, a modificare l'elenco, sostituendo con altre le località non consentite.

#### **Art. 10.**

E' vietata ogni altra forma di propaganda figurativa a carattere fisso o mobile in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

### **TITOLO III.**

Propaganda tramite comizi e con altoparlanti e apparecchi sonori in genere.

#### **Art. 11.**

I comizi e le riunioni all'aperto possono aver luogo dalle ore 9 alle ore 23 di ogni giorno, fatta eccezione per la zona dell'abitato di Città in cui i comizi e le riunioni all'aperto sono consentiti dalle 18 alle 23 di ogni giorno.

Qualsiasi comizio o riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico dovrà essere precedentemente notificato, pena la proibizione a cura della lista assegnataria o dei partiti o gruppi politici interessati, al Comando della Gendarmeria almeno 24 ore prima, con indicazione dell'orario e del luogo dove sarà tenuto il comizio o la riunione.

L'uso degli altoparlanti e apparecchi sonori sia fissi che semoventi per comizi, discorsi, divulgazioni di notizie e trasmissione di registrazioni precedenti è consentito durante la campagna elettorale dalle ore 18 alle ore 23 di ogni giorno. Al di fuori di tale orario, è permesso l'uso di altoparlanti solo in occasione di comizi o di riunioni all'aperto.

#### **TITOLO IV.**

Sanzioni.

##### **Art. 12.**

Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altro, figure o immagini rappresentative del pensiero, o manifesti di propaganda elettorale previsti dal titolo I della presente legge, destinati alla affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione, ovvero stacca, lacera, o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge, stampati, giornali murali, manifesti od altro, o figure o immagini rappresentative del pensiero negli spazi suddetti, è punito con la prigionia fino a un anno, e, nei casi meno gravi, con la multa fino a 30.000 lire, salva la pena maggiore qualora l'illecito degenerasse in misfatto piu' grave.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque sottrae o distrugge mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi destinati alla installazione o all'esposizione secondo la presente legge o, senza averne titolo, ne impedisce l'installazione o l'esposizione o asporta mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi già installati o esposti secondo la presente legge.

##### **Art. 13.**

Chiunque affigge stampati, giornali murali o altro, figure o immagini rappresentative del pensiero o manifesti di propaganda elettorale previsti dal titolo I della presente legge prima dell'apertura della campagna elettorale a norma dell'art. 1, o fuori degli appositi spazi, è punito con la prigionia fino a sei mesi e, nei casi meno gravi, con la multa fino a 10.000 lire, salva sempre la pena maggiore qualora l'illecito degenerasse in un misfatto piu' grave.

Alla stessa pena soggiace chiunque viola le norme degli articoli 6, 7, 10, e 11 della presente legge, chiunque colloca o espone mezzi di propaganda luminosa, striscioni o drappi o senza averne titolo, oppure in numero superiore a quello stabilito o in località differenti da quelle autorizzate a norma dell'art. 9, e chiunque svolge ogni altra forma di propaganda elettorale di cui alla presente legge prima dell'apertura della campagna elettorale a norma dell'articolo 1.

##### **Art. 14.**

Chiunque, con qualsiasi mezzo, impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la prigionia fino ad un anno e, nei casi meno gravi con al multa fino a 30.000 lire, salva sempre la pena maggiore qualora la mancanza degenerasse in misfatto piu' grave.

#### **Art. 15.**

Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione, sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonchè la nuova affissione di stampati, giornali murali od altro, di figure rappresentative del pensiero e di manifesti di propaganda o l'applicazione di nuovi striscioni, drappi o impianti luminosi, anche se in precedenza autorizzati a norma dell'art. 9.

Nel giorno destinato alla votazione nelle immediate adiacenze dell'ingresso dei seggi elettorali è vietato l'uso di bracciali, coccarde, distintivi di riconoscimento ed ogni altro comportamento inteso a fare qualsiasi opera di propaganda o di pressione fra coloro che non sono in attesa di esercitare il voto.

Le violazioni delle norme del presente articolo sono punite con la prigionia fino ad un anno, salva la pena maggiore qualora l'illecito degenerasse in misfatto piu' grave.

#### **Art. 16.**

I reati previsti dalla presente legge sono dichiarati di azione pubblica.

Il Commissario della Legge procederà in ogni singolo caso non appena sarà, per qualsiasi modo, venuto a cognizione del fatto.

### **TITOLO V.**

Disposizioni finali.

#### **Art. 17.**

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

#### **Art. 18.**

La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 14 luglio 1959 - 1658 - d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Marino Benedetto Belluzzi - Agostino Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.